

Il Corpo di Polizia Locale curerà l'osservanza delle presenti prescrizioni coadiuvato, se del caso, da tecnici abilitati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D. Lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii.;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.



COMUNE DI GRASSOBBIO
PROVINCIA DI BERGAMO

via Vespucci n. 6 - C.A.P. 24050 C.F. 80027490160 Partita IVA 00722500162
P.E.C.: comune.grassobbio@pec.regione.lombardia.it - suap.grassobbio@pec.regione.lombardia.it
e-mail: edilizia.urbanistica@grassobbio.eu - ambiente.ecologia@grassobbio.eu
sito internet: www.grassobbio.eu

AREA URBANISTICA ECOLOGIA
SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

Orario di ricevimento:
Lunedì 16.00 - 17.30
Martedì 13.00 - 13.50
Giovedì 10.00 - 13.00

Urbanistica 035 38 43 431
Ecologia 035 38 43 451
Telefax 035 38 43 444

Prot. 13793
ORDINANZA n° 64

Grassobbio, 04.10.2017

A tutti gli utenti
Del territorio comunale di GRASSOBBIO

OGGETTO: Misure temporanee dal 04 Ottobre 2017 al 31 Marzo 2018 per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale.

IL SINDACO

Premesso che al fine di garantire la tutela e la protezione della salute dei cittadini e dell'ambiente, Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, le Città Capoluogo di Provincia ed i Comuni Lombardi sono da tempo impegnati in azioni per il miglioramento della qualità dell'aria attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera;

Considerato che sono emerse, da parte degli Enti Locali coinvolti da fenomeni di accumulo e di aumento delle emissioni inquinanti, esigenze di interventi ulteriori, aventi carattere locale e temporaneo, rispetto alle misure strutturali già in essere, ed è quindi stato chiesto a Regione Lombardia di svolgere un ruolo di regia e coordinamento nell'attuazione di tali misure temporanee locali, al fine di garantire omogeneità di interventi;

Rilevato che il Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Ambiente, la Conferenza delle Regioni e Province Autonome e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), sottoscritto a giugno 2017, in cui sono stati definiti ulteriori impegni a tutela della qualità dell'aria;

Rilevato che con la DGR 7095 del 18 settembre 2017, in attuazione di quanto previsto dall'Accordo di bacino padano, è stato approvato un nuovo sistema di riferimento per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti comune a tutte le Regioni che lo hanno sottoscritto;

Vista la Deliberazione n. 198 del 25.09.2017 con la quale la Giunta Comunale prende atto dell'attivazione del protocollo Aria - provvedimenti regionali per miglioramento qualità dell'aria e limitazione della circolazione dei veicoli più inquinanti dal 4 ottobre 2017 al 31 marzo 2018. Nuove disposizioni introdotte dalla DGR 18.09.2017, n. 7095.

Visto che le nuove disposizioni non sono vincolanti per gli Enti Locali sotto i 30.000 abitanti;

Visto il parere come sopra esposto ai sensi dell'art. 49 della D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto l'art. 3 comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Vista l'attestazione di conformità come sopra espressa ai sensi dell'art. 97, 2° comma del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visti gli artt. 6 - 7 del D. Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii., recante "Nuovo Codice della Strada";

Vista la L.R. n. 24/2006, recante "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente";

Viste le D.G.R. n. 7635/2008 e D.G.R. n. 2578/2014;

Vista la D.G.R. n. X/7095 del 18 settembre 2017.

Visto il D. Lgs. n. 155/2010, recante "Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa".

Visto l'art. 50 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali adottato con D. Lgs. n. 267/2000.

Visto di conformità
Giuridico-amministrativa
Dott.ssa Daniela Sacco



IL SINDACO
Epis Ermenegildo

ORDINA

Dal 04 ottobre 2017 al 31 marzo 2018:

1. che al verificarsi del superamento del limite giornaliero di PM10 di 50 µg/m³ per sette giorni consecutivi, a partire dal giorno successivo (9° giorno dal primo superamento) dall'acquisizione ufficiale del dato regionale come meglio specificato in premessa (8° giorno) entreranno in vigore le seguenti misure definite di 1° livello:

a) In aggiunta al divieto delle azioni previste dalla D.G.R. n. 7635/2008 e dalla D.G.R. n. 2578/2014 1, verranno applicate le seguenti misure:

a.1) per tutte le tipologie di veicoli già limitate in modo strutturale dalle D.G.R. n. 7635/2008 e D.G.R. n. 2578/2014 dalle 07.30 alle 19.30 nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, il divieto di circolazione è esteso alle giornate di sabato, domenica e festive infrasettimanali, dalle ore 07.30 alle ore 19.30.

Sono mantenute le stesse deroghe ed esclusioni previste dalle limitazioni strutturali invernali di cui alla D.G.R. n. 2578/2014;

a.2) divieto di circolazione agli autoveicoli Diesel Euro 3 non dotati di sistemi di riduzione della massa di particolato allo scarico in grado di garantire un valore di emissione del particolato almeno pari al limite fissato per lo standard Euro 4 nelle seguenti fasce orarie:

- autoveicoli per il trasporto persone dalle ore 09.00 alle ore 17.00,
- autoveicoli per il trasporto cose dalle ore 07.30 alle 09.30.

Sono mantenute le stesse deroghe ed esclusioni previste dalle limitazioni strutturali invernali di cui alla D.G.R. n. 2578/2014 con l'aggiunta dei veicoli speciali definiti dall'art. 54, lett. f), g) e n) del D. Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii., recante "Nuovo Codice della Strada".

b) Riduzione di 1°C del valore massimo delle temperature dell'aria nelle unità immobiliari di cui all'art. 4, c.1, lett. b) del D.P.R. n. 412/1993 e nei locali interni di esercizi commerciali appartenenti alla categoria E.5 di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 412/1993, passando da 20°C a 19°C con tolleranza di 2°C.

Per quanto concerne le disposizioni di cui al punto b) fanno eccezione gli edifici rientranti nelle categorie di cui all'art. 3 del medesimo D.P.R. di seguito indicate:

- E.1(3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;
- E.3 edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura ed assimilabili: ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori od anziani o disabili, nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossicodipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali ed a centri per anziani;
- E.6 edifici adibiti ad attività sportive: E.6(1) piscine, saune ed assimilabili; E.6(2) palestre ed assimilabili; E.6(3) servizi di supporto alle attività sportive;
- E.7 edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili, ivi compresi gli asili nido.

c) Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale riportata in Allegato 2 alla D.G.R. n. X/5656 del 03 ottobre 2016 ed allegato alla presente, quale parte integrante e sostanziale. I parametri individuati in Allegato 2 ai fini della classificazione ambientale, quali rendimento dell'apparecchio e concentrazioni di particolato primario, carbonio organico totale, ossidi di azoto e monossido di carbonio, sono indicati dal costruttore dell'impianto a biomassa legnosa nella Dichiarazione delle Prestazioni Ambientali o nell'Attestato di Certificazione. Laddove tali documenti non fossero presenti all'atto di acquisto, i costruttori metteranno a disposizione l'informazione anche tramite il proprio sito internet.

d) Divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc.), di combustioni all'aperto. Non è consentita alcuna deroga.

e) Divieto generalizzato ed esteso per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso.

f) Divieto di spandimento dei liquami zootecnici. Non è consentita alcuna deroga.

g) Di adottare tutti gli accorgimenti necessari mirati al contenimento delle emissioni inquinanti in atmosfera, tra cui la limitazione all'uso di dispositivi che, al fine di favorire l'ingresso del pubblico, consentono di mantenere aperti gli accessi verso i locali interni di esercizi commerciali appartenenti alla categoria E.5 di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 412/1993 e conseguentemente a mantenere chiuse le porte.

2. Che al verificarsi del superamento del limite giornaliero di PM10 di 70 µg/m³ per sette giorni consecutivi, a partire dal giorno successivo (9° giorno dal primo superamento) dall'acquisizione ufficiale del dato regionale come meglio specificato in premessa (8° giorno) entrano in vigore le seguenti misure omogenee e temporanee, definite di 2° livello.

2.1 Si applicano tutte le prescrizioni e divieti indicati al precedente punto 1) da a) a g) con le seguenti estensioni:

h) Divieto di circolazione agli autoveicoli Diesel Euro 3 non dotati di sistemi di riduzione della massa di particolato allo scarico in grado di garantire un valore di emissione del particolato almeno pari al limite fissato per lo standard Euro 4 nelle seguenti fasce orarie:

- autoveicoli per il trasporto persone dalle ore 07.30 alle ore 09.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.30, pertanto il divieto diviene dalle ore 07.30 alle 19.30;
- autoveicoli per il trasporto cose dalle ore 18.00 alle ore 19.30, pertanto il divieto diviene dalle ore 07.30 alle 09.30 e dalle ore 18.00 alle ore 19.30.

Sono mantenute le stesse deroghe ed esclusioni di cui alla precedente lettera a.2).

i) Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale riportata in Allegato 2 D.G.R. n. X/5656 del 03 ottobre 2016 ed allegato alla presente, quale parte integrante e sostanziale. I parametri individuati in Allegato 2 ai fini della classificazione ambientale quali rendimento dell'apparecchio e concentrazioni di particolato primario, carbonio organico totale, ossidi di azoto e monossido di carbonio, sono indicati dal costruttore dell'impianto a biomassa legnosa nella Dichiarazione delle Prestazioni Ambientali o nell'Attestato di Certificazione. Laddove tali documenti non fossero presenti all'atto di acquisto, i costruttori metteranno a disposizione l'informazione anche tramite il proprio sito internet.

3. Che, a seguito di valutazioni condotte da ARPA Lombardia e pubblicate nel suddetto applicativo, sul sito istituzionale di Regione Lombardia, l'entrata in vigore delle misure di 1° e 2° livello è modificata, rispetto a quanto indicato ai rispettivi punti 1) e 2), come segue:

• In caso di avvenuto superamento del limite giornaliero per almeno cinque giorni consecutivi ed a seguito della previsione emessa da ARPA Lombardia dell'instaurarsi a scala regionale di condizioni meteo complessivamente molto favorevoli all'accumulo degli inquinanti per il giorno stesso (6° giorno) e per i successivi tre giorni, valutabili con elevata affidabilità della previsione secondo il bollettino "Meteo Inquinanti", si anticipa l'attuazione delle misure temporanee dal giorno successivo (7° giorno dal primo superamento), con adeguata comunicazione ai cittadini mediante il sito internet comunale e comunicati stampa.

• Viceversa, all'ottavo giorno, dopo sette giorni consecutivi di superamento, ed a seguito della previsione emessa da ARPA Lombardia dell'instaurarsi di condizioni meteo molto favorevoli alla dispersione degli inquinanti per il giorno stesso (8° giorno) e per il giorno successivo (9° giorno), valutabili con elevata affidabilità della previsione secondo il bollettino "Meteo Inquinanti", si determina la non attivazione delle misure, con adeguata comunicazione ai cittadini mediante il sito internet comunale e comunicati stampa.

AVVERTE CHE

• L'inosservanza delle misure di cui ai punti a) e h) sarà punita ai sensi dell'art. 6 e dell'art. 7, c. 13-bis del D. Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii., recante "Nuovo Codice della Strada", con una sanzione pecuniaria amministrativa da € 164,00 ad € 663,00, fatti salvi gli aggiornamenti previsti dall'art. 195, c. 3 del medesimo Decreto.

• L'inosservanza dei restanti divieti e prescrizioni di cui alle lettere b), c), d), e), f) ed i) sarà punita, salvo diversa disposizione di Legge, ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. n. 267/2000 con una sanzione pecuniaria amministrativa fino ad un massimo di € 500,00, con applicazione dell'art. 16 della L. n. 689/1981.

AVVISA CHE

Le misure adottate di 1° e/o di 2° livello sono sospese al verificarsi della condizione di due giorni consecutivi sotto i rispettivi limiti di 50 µg/m³ e/o di 70 µg/m³ con acquisizione del dato al 3° giorno da parte del sistema di rilevamento di ARPA Lombardia e conseguente sospensione delle misure adottate dal 4° giorno.

La presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e ne sarà data ampia diffusione mediante il sito internet comunale.

¹ Le D.G.R. n. 7635/2008 e D.G.R. n. 2578/2014 prevedono le seguenti modalità di limitazione della circolazione:

• **AUTOVEICOLI:** nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle 07.30 alle 19.30, non possono circolare:

- gli autoveicoli a Benzina Euro 0 (anche detti Pre-Euro 1);
- gli autoveicoli Diesel (cioè alimentati a Gasolio) Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 (omologati ai sensi della Direttiva 91/542/CEE, o 98/1/CEE, Riga B, oppure omologati ai sensi delle Direttive da 94/12/CEE a 98/69/CE ovvero 98/77/CE).

• **MOTOVEICOLI:**

- per motoveicoli e ciclomotori a due tempi Euro 0, è vigente fermo permanente della circolazione in tutte le zone del territorio regionale (A1, A2, B, C1 e C2), da lunedì a domenica, dalle 00.00 alle 24.00;
- per motoveicoli e ciclomotori a due tempi Euro 1, è previsto il fermo della circolazione nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle 07.30 alle 19.30;

• **AUTOBUS M3 del Trasporto Pubblico Locale (TPL):** è vigente il fermo permanente degli autobus M3 di classe Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 Diesel, da lunedì alla domenica dalle 00.00 alle 24.00 su tutto il territorio regionale.